

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 3206/88 del Consiglio, del 17 ottobre 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo del burro** 1
- * **Regolamento (CEE) n. 3207/88 del Consiglio, del 17 ottobre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova** 2
- * **Regolamento (CEE) n. 3208/88 del Consiglio, del 17 ottobre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 2239/86 relativo ad un'azione specifica per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Portogallo** 5
- * **Regolamento (CEE) n. 3209/88 del Consiglio, del 17 ottobre 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo** 6
- * **Regolamento (CEE) n. 3210/88 del Consiglio, del 17 ottobre 1988, relativo all'apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente tariffario eccezionale di importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91** 7
- Regolamento (CEE) n. 3211/88 della Commissione, del 19 ottobre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 8
- Regolamento (CEE) n. 3212/88 della Commissione, del 19 ottobre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 10
- Regolamento (CEE) n. 3213/88 della Commissione, del 19 ottobre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3110/88 relativo a varie forniture di cereali e di riso a titolo di aiuto alimentare 12
- Regolamento (CEE) n. 3214/88 della Commissione, del 19 ottobre 1988, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Portogallo 14

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 3215/88 della Commissione, del 19 ottobre 1988, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	15
Regolamento (CEE) n. 3216/88 della Commissione, del 19 ottobre 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	17
Regolamento (CEE) n. 3217/88 della Commissione, del 19 ottobre 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	21
Regolamento (CEE) n. 3218/88 della Commissione, del 19 ottobre 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	23
Regolamento (CEE) n. 3219/88 della Commissione, del 19 ottobre 1988, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	25
Regolamento (CEE) n. 3220/88 della Commissione, del 19 ottobre 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	26
Regolamento (CEE) n. 3221/88 della Commissione, del 19 ottobre 1988, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la venticinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88	28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

88/521/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità economica europea (1988-1991)** 29

88/522/Euratom :

- * **Decisione del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1988-1991)** 33

88/523/Euratom :

- * **Decisione del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta un programma complementare di ricerca che sarà eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica** 37

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3206/88 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo del burro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1307/85 ⁽³⁾ scade al termine della campagna lattiera 1987/1988; che la sospensione dell'aiuto rischierebbe di provocare un aumento dei prezzi al consumo in alcuni Stati membri, a fronte di una situazione del mercato del burro che permane caratterizzata dalla presenza di eccedenze; che per evitare un calo dei consumi di burro in seguito ad un aumento brutale del

suo prezzo occorre prorogare il regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1307/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1307/85 i termini « 1987/1988 » sono sostituiti dai termini « 1988/1989 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore all'inizio della campagna lattiera 1988/1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 16. 8. 1988, pag. 65.

⁽²⁾ Parere reso il 14 ottobre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3207/88 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, in appresso denominata « sistema armonizzato », la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽³⁾ ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune ed alle esigenze delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 2771/75 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4000/87 della Commissione ⁽⁵⁾, conformemente alla nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che le uova in guscio cotte ed i prodotti d'uovo modellati, come le « uova oblunghe » di forma cilindrica, erano state classificate in una sottovoce della voce 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove) della tariffa doganale comune rimasta in vigore sino al 31 dicembre 1987; che pertanto detti prodotti d'uovo non erano considerati compresi nell'allegato II del trattato; che, in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata, tali prodotti sono ora classificati nel codice NC 0407 (Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte) o nel codice NC 0408 (Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti); che le uova in guscio cotte e i prodotti d'uovo modellati possono essere impiegati per gli stessi usi o in sostituzione delle uova conservate, sgusciate o meno; che le uova conservate

sono comprese nell'allegato II del trattato e sono quindi menzionate nel regolamento (CEE) n. 2771/75; che appare logico e opportuno che anche le uova in guscio cotte e i prodotti d'uovo modellati vi siano inclusi;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 4000/87;

considerando che, per tener conto dell'uso della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore delle uova; che solo le modifiche di carattere meramente tecnico si possono effettuare a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche siano effettuate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2771/75 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1 »

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova si applica ai seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte
b) 0408 11 10 0408 19 11 0408 19 19 0408 91 10 0408 99 10	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti ad uso alimentare

2. Ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi:

- a) «uova in guscio» le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui alla lettera b);
- b) «uova da cova» le uova di volatili da cortile destinate alla cova;

⁽¹⁾ Parere reso il 14 ottobre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 237 del 12. 9. 1988, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 42.

- c) "prodotti sgusciati interi" le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;
 - d) "prodotti sgusciati separati" i gialli d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;
 - e) "trimestre" un periodo di tre mesi che inizia il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto od il 1° novembre. »;
- 2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4007/87 è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1988.

Articolo 3

La Commissione effettua, secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75, gli adeguamenti tecnici che è necessario apportare ai regolamenti del Consiglio o della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e che derivano dall'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti o di cacao
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1901	Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti polveri di cacao, non nominate né comprese altrove
1902 11 00	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova
ex 1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati, contenenti cacao
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)
1905 30	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini
1905 40 00	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
1905 90 40	} – altri
1905 90 50	
1905 90 60	
1905 90 90	
1905 90 90	
ex 2105 00	Gelati, contenenti cacao
ex 2208 90	Bevande contenenti alcole di distillazione, con aggiunta di uova o tuorlo d'uovo
ex 3502 10	– Ovoalbumina:
	– – altra:
3502 10 91	– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 10 99	– – – altra »

REGOLAMENTO (CEE) N. 3208/88 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2239/86 relativo ad un'azione specifica per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che la specificità dei problemi dell'agricoltura portoghese è stata riconosciuta dal Consiglio europeo;

considerando che occorre compiere sforzi particolari per facilitare l'armoniosa integrazione dell'agricoltura portoghese nella politica agricola comune, in particolare mediante un migliore adattamento alle esigenze di questa politica ed un miglioramento qualitativo della produzione agricola;

considerando che la situazione eccedentaria nel settore viticolo necessita una riduzione delle capacità di produzione; che, tenuto conto che le disponibilità finanziarie del Portogallo sono limitate, è opportuno aumentare al 75 % l'aliquota del cofinanziamento comunitario per le misure che incoraggiano all'abbandono definitivo di

talune superfici coltivate a vigneti che beneficiano nel Portogallo di un tasso del 70 %, nel quadro dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2239/86⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2239/86 è sostituito dal testo seguente:

« Per quanto riguarda il premio di abbandono definitivo, il Fondo, sezione orientamento, rimborsa il 75 % delle spese, entro i limiti fissati all'articolo 6, paragrafo 4. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 16. 8. 1988, pag. 37.⁽²⁾ Parere reso il 14 ottobre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3209/88 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il coefficiente di cui al regolamento (CEE) n. 3035/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87⁽⁴⁾, che serve alla conversione del

latte scremato liquido in una quantità di latte scremato in polvere non corrisponde più alla realtà e deve quindi essere sottoposto a revisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, sotto punto a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3035/80 la cifra « 8,62 » è sostituita da « 9,1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 323 dell'11. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3210/88 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1988

relativo all'apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente tariffario eccezionale di importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, stante la situazione dei mercati delle carni bovine quale essa si presenta sia all'interno che all'esterno della Comunità e tenendo presente che la Comunità ha interesse a mantenere buone relazioni commerciali con alcuni paesi terzi, è opportuno procedere all'apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente tariffario comunitario eccezionale per l'importazione, ad un dazio del 20 %, di 2 000 tonnellate di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 nonché di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 ;

considerando che è necessario garantire, in particolare, l'accesso uguale e continuo al suddetto contingente tariffario a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per tale contingente tariffario a tutte le importazioni dei prodotti in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume previsto ; che a tale scopo è opportuno prevedere un sistema di utilizzazione del contingente tariffario basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti ;

considerando che le relative modalità di applicazione devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88⁽²⁾,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È aperto, per il 1988, un contingente tariffario comunitario eccezionale di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 nonché di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91.

Il volume totale di tale contingente tariffario ammonta a 2 000 tonnellate, in peso del prodotto.

2. Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1 il dazio è fissato al 20 %.

Al suddetto contingente non è applicabile alcun prelievo.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare :

- a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti
- e
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente di controllare i requisiti di cui alla lettera a),

sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3211/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 ottobre 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	0,00	118,23
0712 90 19	0,00	118,23
1001 10 10	26,28	179,73 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	26,28	179,73 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	0,00	125,52
1001 90 99	0,00	125,52
1002 00 00	31,08	109,39 ⁽³⁾
1003 00 10	24,80	115,71
1003 00 90	24,80	115,71
1004 00 10	81,09	50,12
1004 00 90	81,09	50,12
1005 10 90	0,00	118,23 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	0,00	118,23 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	19,45	131,19 ⁽⁴⁾
1008 10 00	24,80	34,70
1008 20 00	24,80	95,36 ⁽⁴⁾
1008 30 00	24,80	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	24,80	0,00
1101 00 00	6,16	189,24
1102 10 00	57,02	166,61
1103 11 10	53,93	291,77
1103 11 90	7,20	203,84

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3212/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 ottobre 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	1,21
1004 00 90	0	0	0	1,21
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3213/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3110/88 relativo a varie forniture di cereali e di riso a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 28,considerando che il regolamento (CEE) n. 3110/88 della Commissione ⁽⁵⁾ ha aperto un'asta per la consegna in aiuto alimentare di 54 722 t di cereali in favore del PAM; che su domanda del beneficiario è opportuno modificare alcune condizioni nell'allegato di detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 3110/88 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 278 dell'11. 10. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

* ALLEGATO

1. **Azioni n. (1):** 955/88 e 1 053/88.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** PAM-World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Pakistan.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 1). Caratteristiche specifiche: tenore di proteine: minimo 11 %.
8. **Quantitativo globale:** 54 722 t.
9. **Numero dei lotti:** 2 (I: 49 722 t; II: 5 000 t).
10. **Condizionamento:**
 - I: alla rinfusa e 1 044 000 sacchi di iuta nuovi, vuoti, di un peso minimo di 600 g, di una capacità di 50 kg e 600 aghi e il filo necessario;
 - II: alla rinfusa.Iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno di 5 cm di altezza:
 - I: « ACTION No 1 053/88 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / KARACHI »
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (7) (8).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** Karachi.
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 1° al 30 novembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 25 ottobre 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8 novembre 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 novembre al 15 dicembre 1988.
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (9):**

Bureau de l'aide alimentaire,
À l'attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**

Restituzione applicabile il 10 settembre 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 2670/88 della Commissione (GU n. L 239 del 30. 8. 1988, pag. 7).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3214/88 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 1988
che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del
Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3089/88 della Commissione ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Portogallo;

considerando che, per le mele originarie del Portogallo, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1

del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Portogallo;

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3089/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 275 del 7. 10. 1988, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3215/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1988

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3207/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1988.

considerando che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, nel determinare tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento delle industrie trasformatrici per i prodotti di base considerati sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti dei paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1988, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(Ecu / 100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte :	
	— di volatili da cortile :	
0407 00 30	— — altri	32,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
	— tuorli :	
0408 11	— — essiccati :	
ex 0408 11 10	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	149,00
0408 19	— — altri :	
	— — — atti ad uso alimentare :	
ex 0408 19 11	— — — — liquidi : non edulcorati	65,00
ex 0408 19 19	— — — — congelati : non edulcorati	71,00
	— altri :	
0408 91	— — essiccati	
ex 0408 91 10	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	146,00
0408 99	— — altri :	
ex 0408 99 10	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	37,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 3216/88 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 1988
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3907/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁵⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 634/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore dell'esportazione del pollame e modifica il regolamento (CEE) n. 189/86⁽⁶⁾, ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore del pollame ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni verso il Portogallo effettuate a decorrere dal 1° marzo 1986.

3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni	
		ECU/100 unità	
0105 11 00 000	01	4,20	
0105 19 10 000	01	8,40	
0105 19 90 000	01	4,20	
		ECU/100 kg	
0105 91 00 000	01	21,00	
0207 10 11 000	01	32,00	
0207 10 15 000	04	50,00	
	05	40,00	
	06	32,00	
0207 10 19 100	04	54,00	
	05	44,00	
	06	32,00	
0207 10 19 900	01	32,00	
0207 10 31 000	01	32,00	
0207 10 39 000	01	32,00	
0207 10 51 000	01	40,00	
0207 10 55 000	01	40,00	
0207 10 59 000	01	40,00	
0207 21 10 000	04	50,00	
	05	40,00	
	06	32,00	
0207 21 90 100	04	54,00	
	05	44,00	
	06	32,00	
0207 21 90 900	01	32,00	
0207 22 10 000	01	32,00	
0207 22 90 000	01	32,00	
0207 23 11 000	01	40,00	
0207 23 19 000	01	40,00	
0207 39 11 110	01	10,00	
0207 39 11 190	—	—	
0207 39 11 910	—	—	
0207 39 11 990	01	64,00	
0207 39 13 000	02	46,00	
	03	37,00	
0207 39 15 000	01	15,00	
0207 39 21 000	01	50,00	
0207 39 23 000	02	59,00	
	03	47,00	
0207 39 25 100	02	46,00	
	03	37,00	
0207 39 25 200	02	46,00	
	03	37,00	
0207 39 25 900	—	—	
0207 39 31 110	01	10,00	
0207 39 31 190	—	—	
0207 39 31 910	—	—	
0207 39 31 990	01	64,00	
0207 39 33 000	01	33,00	
0207 39 35 000	01	15,00	

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 kg
0207 39 41 000	01	50,00
0207 39 43 000	01	26,00
0207 39 45 000	01	46,00
0207 39 47 100	01	15,00
0207 39 47 900	—	—
0207 39 55 110	01	10,00
0207 39 55 190	—	—
0207 39 55 910	—	—
0207 39 55 990	01	64,00
0207 39 57 000	01	47,00
0207 39 65 000	01	15,00
0207 39 73 000	01	50,00
0207 39 77 000	02	59,00
	03	47,00
0207 41 10 110	01	10,00
0207 41 10 190	—	—
0207 41 10 910	—	—
0207 41 10 990	01	64,00
0207 41 11 000	02	46,00
	03	37,00
0207 41 21 000	01	15,00
0207 41 41 000	01	50,00
0207 41 51 000	02	59,00
	03	47,00
0207 41 71 100	02	46,00
	03	37,00
0207 41 71 200	02	46,00
	03	37,00
0207 41 71 900	—	—
0207 42 10 110	01	10,00
0207 42 10 190	—	—
0207 42 10 910	—	—
0207 42 10 990	01	64,00
0207 42 11 000	01	33,00
0207 42 21 000	01	15,00
0207 42 41 000	01	50,00
0207 42 51 000	01	26,00
0207 42 59 000	01	46,00
0207 42 71 100	01	15,00
0207 42 71 900	—	—
0207 43 15 110	01	10,00
0207 43 15 190	—	—
0207 43 15 910	—	—
0207 43 15 990	01	64,00
0207 43 21 000	01	47,00
0207 43 31 000	01	15,00
0207 43 53 000	01	50,00
0207 43 63 000	02	59,00
	03	47,00
1602 39 11 100	01	25,00
1602 39 11 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Egitto, Irak, Isole Canarie, Ceuta e Melilla, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman e gli Emirati Arabi Uniti,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e di quelle di cui al punto 02,

04 Egitto, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, gli Emirati Arabi Uniti e Singapore,

05 Isole Canarie, Ceuta e Melilla,

06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui ai punti 04 e 05.

NB : I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3217/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3207/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 ⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁵⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 633/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che, a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova e modifica il regolamento (CEE) n. 188/86 ⁽⁶⁾, ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore delle uova ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.
2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni verso il Portogallo effettuate a decorrere dal 1° marzo 1986.
3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	
		ECU/100 unità	
0407 00 11 000	02	5,20	
0407 00 19 000	04	3,50	
	03	4,50	
		ECU/100 kg	
0407 00 30 000	06	30,00	
	05	40,00	
0408 11 10 000	01	140,00	
0408 19 11 000	01	61,00	
0408 19 19 000	01	67,00	
0408 91 10 000	01	137,00	
0408 99 10 000	01	35,00	

(*) Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni,

02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

03 Irak,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Irak,

05 Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Yemen del Nord, Hong Kong,

06 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni di cui al punto 05.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3218/88 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1988****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2968/88 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3074/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2968/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2968/88 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 274 del 6. 10. 1988, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	36,07 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	33,58 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	36,07 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	33,58 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3921
1701 99 10 100	39,21	
1701 99 10 910	38,70	
1701 99 10 950	38,70	
1701 99 90 100		0,3921

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92%, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3219/88 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1988****che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2368/88⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3141/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 2368/88 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,87 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 280 del 13. 10. 1988, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3220/88 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3204/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 34.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	36,16 ⁽¹⁾
1701 11 90	36,16 ⁽¹⁾
1701 12 10	36,16 ⁽¹⁾
1701 12 90	36,16 ⁽¹⁾
1701 91 00	45,46
1701 99 10	45,46
1701 99 90	45,46 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3221/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1988

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la venticinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1035/88 della Commissione, del 18 aprile 1988, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/88, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la venticinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO ;

Articolo 1

Per la venticinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1035/88, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,639 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 14.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1988

che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità economica europea (1988-1991)

(88/521/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio, con l'adozione della decisione 87/516/Euratom, CEE ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 88/193/CEE, Euratom ⁽⁵⁾, concernente il programma quadro delle attività comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1987-1991), ha riconosciuto l'importanza delle attività relative all'ambiente, alla sicurezza industriale, alla scienza e alla tecnologia dei materiali avanzati, alle norme tecniche, ai metodi di misura ed ai materiali di riferimento;

considerando che il Centro comune di ricerca (CCR), in quanto parte integrante della strategia comunitaria in materia di ricerca e sviluppo definita dal programma quadro, deve mantenere, nella realizzazione delle politiche comunitarie, il suo ruolo istituzionale di organismo di supporto alla Commissione, neutrale e indipendente sotto il profilo tecnico-scientifico;

considerando che, pur contribuendo al generale obiettivo di rafforzare il supporto scientifico e tecnologico dell'industria europea spronandola a diventare più competitiva a livello internazionale, il CCR ha tra l'altro il compito, in linea con il suo mandato e le sue competenze tecniche, di consigliare la Commissione, in sede di definizione di disposizioni, norme e standard tecnici per lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie, in merito al loro impatto ambientale e alle eventuali conseguenze negative sulla qualità della vita;

considerando che, per il periodo cui si riferisce la presente decisione, la realizzazione dei programmi specifici di ricerca rimarrà il compito principale del CCR, ma che il ricorso ad altre forme di azione assorbirà una parte sempre maggiore della sua attività;

considerando che il CCR è in grado di contribuire all'attività volta a ridurre il divario nello sviluppo tecnologico delle varie zone della Comunità contribuendo in tal modo al rafforzamento della sua coesione economica e sociale;

considerando che è perciò opportuno che il CCR incrementi ed accresca la sua collaborazione con gli istituti di ricerca negli Stati membri;

considerando che è importante provvedere ad una adeguata diffusione delle conoscenze dei singoli programmi di ricerca del CCR pur nel rispetto della necessità di tutelare le realizzazioni tecnologiche della Comunità e i diritti di proprietà industriale per quanto concerne i risultati della ricerca;

considerando in particolare che il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tenuti al corrente delle attività del CCR;

⁽¹⁾ GU n. C 137 del 27. 5. 1988, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 94 dell'11. 4. 1988, pag. 74 e decisione del 14 settembre 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 80 del 28. 3. 1988, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 35.

considerando che la Commissione rafforzerà il ruolo del consiglio di amministrazione del CCR per permettergli di svolgere una parte più attiva nella futura organizzazione del Centro, del personale e della gestione finanziaria, e nell'attuazione dei suoi programmi di ricerca;

considerando il parere espresso dal comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione che stabilisce le attività di ricerca del Centro comune di ricerca (CCR) per il periodo 1988-1991 è adottata con decorrenza 1° gennaio 1988.
2. Oggetto delle attività di ricerca di cui al paragrafo 1 è l'esecuzione del programma quadro della Comunità per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, previsto nella decisione 87/516/Euratom, CEE, mediante programmi specifici di ricerca e la ricerca esplorativa.
3. Il contenuto scientifico e tecnico dei programmi specifici di ricerca di cui al paragrafo 2 è precisato nell'allegato A.

Articolo 2

L'importo ritenuto necessario per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ammonta a 251,7 milioni di ECU, comprese le spese relative d'un organico di 690 agenti, da ridurre a 663 nel 1991.

La suddivisione dell'importo di 251,7 milioni di ECU tra i vari programmi specifici da eseguire è contenuta nell'allegato A.

Articolo 3

La Commissione, assistita dal consiglio di amministrazione del CCR, provvede all'esecuzione della presente decisione ricorrendo a tale scopo ai servizi del CCR.

La Commissione decide in merito al mandato del consiglio di amministrazione.

La Commissione, d'intesa con il consiglio di amministrazione, provvede affinché vengano tenute periodiche consultazioni con i pertinenti CCG (comitati consultivi in materia di gestione e di coordinamento) o comitati equi-

valenti per assicurare il coordinamento e la concordanza di impostazione tra le azioni a costi ripartiti e le attività del CCR negli stessi settori.

Articolo 4

Il lavori di ricerca realizzati dal CCR nel quadro della presente decisione sono sottoposti ad una valutazione effettuata da un gruppo di esperti indipendenti, costituito dalla Commissione previa consultazione del consiglio di amministrazione.

La valutazione riguarda i risultati scientifici, tecnici ed economici della ricerca intrapresa, la sua idoneità ad essere utilizzata e il suo contributo agli obiettivi globali della politica di ricerca e sviluppo della Comunità. La valutazione riguarda anche l'impatto della ristrutturazione amministrativa e finanziaria del CCR e del nuovo sistema di controllo delle spese speciali e generali degli istituti. La valutazione viene effettuata tenendo conto degli obiettivi del programma esposti nell'allegato B della presente decisione e conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87/516/Euratom, CEE. La valutazione viene presentata dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio, unitamente al parere del consiglio di amministrazione del CCR, alla fine del 1989 e alla fine del periodo coperto dalla presente decisione.

Articolo 5

Ogni anno prima del 31 marzo, la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione. La relazione è corredata delle osservazioni del consiglio di amministrazioni. Il consiglio di amministrazione può anche presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio, tramite la Commissione, una relazione separata su qualsiasi aspetto dell'attuazione della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

ALLEGATO A

PROGRAMMI COMUNITARI SPECIFICI DI RICERCA (1988-1991) DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA

SUDDIVISIONE DELL'IMPORTO RITENUTO NECESSARIO DI 251,7 MILIONI DI ECU

	<i>(in milioni di ECU)</i>
1. Qualità della vita	
1.3. Ambiente	146,0 ⁽¹⁾
— Protezione dell'ambiente	77,0
— effetti ecologici dei prodotti chimici (ECDIN)	
— sostanze manipolate geneticamente	
— inquinamento atmosferico	
— qualità dell'acqua	
— residui chimici	
— studi ambientali per il bacino Mediterraneo	
— rete europea di controllo	
— analisi degli alimenti e dei medicinali	
— Applicazione di tecniche di telerilevamento	36,5
— controllo delle risorse del suolo e del loro sfruttamento	
— controllo dell'ambiente marino	
— tecniche avanzate	
— Rischio industriale	32,5
— valutazione della sicurezza e dell'affidabilità	
— gestione del rischio	
— fattori umani nella prevenzione e la gestione degli altri rischi	
— reazioni non controllate	
— rischi connessi con il trasporto di prodotti pericolosi a livello comunitario	
3. Ammodernamento dei settori industriali	
3.2. Scienza e tecnologia dei materiali avanzati	60,5 ⁽¹⁾
— Materiali avanzati	60,5
— proprietà, prestazioni, definizione delle caratteristiche e miglioramento dei materiali funzionali	
— proprietà, prestazioni, definizione delle caratteristiche e innovazione dei materiali funzionali	
— modulazione delle proprietà di superficie; introduzione di un trattamento di superficie per maggiori prestazioni	
— tutela delle informazioni e dei dati relativi a materiali avanzati	
3.4. Norme tecniche, metodi di misura e materiali di riferimento	45,2 ⁽¹⁾
— Metodi di riferimento, affidabilità delle strutture	34,6
— parete di reazione	
— riproduzione dell'affidabilità delle strutture	
— Metodi di riferimento per le energie non nucleari	10,6
— sistemi fotovoltaici	
— sistemi solari e risparmio energetico	
Totale	<u>251,7</u>

⁽¹⁾ Questi importi che si riferiscono alle attività e alle suddivisioni di attività contenute nel Programma R&ST della Comunità (1987-1991) sono considerati « importi ritenuti necessari » per i pertinenti programmi specifici di ricerca che il CCR dovrà attuare nel periodo 1988-1991. Una somma pari al 5 % di questi importi ritenuti necessari può essere usata per la ricerca esplorativa.

ALLEGATO B

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

I programmi specifici di ricerca del CCR attinenti al trattato CEE sono concentrati su due orientamenti di azione principali del programma quadro delle attività comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Questi orientamenti sono :

- qualità della vita (ambiente);
- ammodernamento dei settori industriali (scienza e tecnologia dei materiali avanzati, norme tecniche, metodi di misura e materiali di riferimento).

Questi programmi di ricerca specifici contribuiranno :

- all'acquisizione di conoscenze scientifiche nei settori della protezione ambientale e della sicurezza industriale necessarie per l'attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente e di tutela del consumatore nonché per il futuro sviluppo delle stesse. Tale obiettivo sarà conseguito effettuando ricerche in materia di protezione ambientale, di rischi industriali e di applicazione delle tecniche di tele-rilevamento. La ricerca sarà effettuata attraverso una elaborazione comune di metodi di misura di riferimento e tecniche di analisi, la raccolta e la diffusione di dati, la realizzazione di più programmi di cooperazione a livello comunitario e lo sfruttamento di attrezzature sperimentali di interesse comunitario nuove o già esistenti;
- ad assicurare che le industrie comunitarie possano più facilmente avere accesso ad una gamma di materiali avanzati e che detti materiali siano prodotti a costi competitivi e siano incorporati in componenti ad elevata prestazione, in particolare stabilendo metodi perfezionati di definizione dei materiali avanzati, mediante tecniche di valutazione delle prestazioni, raccogliendo e distribuendo dati, ivi compresa la creazione di una banca di dati da rendere accessibile al pubblico, e attraverso il funzionamento di impianti sperimentali di interesse comunitario;
- alle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie per l'ulteriore armonizzazione e standardizzazione, segnatamente nei settori energetico e industriale attraverso ricerche concernenti i metodi di riferimento, l'affidabilità delle strutture nonché i metodi di riferimento nelle energie non di origine nucleare. Ciò comprende la realizzazione di una nuova attrezzatura per esaminare l'affidabilità delle strutture e la funzionalità di questa e di altre attrezzature sperimentali esistenti di interesse comunitario, la fissazione di metodi e codici comuni di prova, modelli comuni per descrivere il comportamento di strutture, sistemi meccanici e metodi comuni per valutare la resa di sistemi ad energia non nucleare;
- all'acrescimento della coesione economica e sociale della Comunità. Questo obiettivo sarà conseguito attraverso programmi di scambio di personale scientifico e tecnico tra i settori privato e pubblico degli Stati membri e il CCR e viceversa, scambi che riguarderanno almeno 120 persone, e attraverso un programma diretto a promuovere una stretta e continua collaborazione tra un gruppo di laboratori associati e il CCR, particolarmente con laboratori di Stati membri e regioni particolarmente interessati a detto programma;
- a dare maggiore importanza alle realizzazioni scientifiche del CCR garantendo agli utenti specifici la realizzazione dei risultati attesi;
- ad accrescere il consenso scientifico su temi attinenti all'ambiente e alla sicurezza associando laboratori nazionali, le università e le industrie ai programmi di ricerca specifici del CCR organizzando incontri, scambi di personale e, laddove possibile, mediante l'elaborazione di progetti e studi comuni;
- a potenziare la competitività industriale rendendo più celere il trasferimento della tecnologia dai programmi di ricerca specifici del CCR alle industrie, segnatamente attuando detti programmi, laddove possibile, nel quadro della cooperazione industriale, dove gli scambi di personale costituiscono un elemento essenziale della collaborazione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1988

che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1988-1991)

(88/522/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato scientifico e tecnico⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che il Consiglio, con l'adozione della decisione 87/516/Euratom, CEE⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 88/193/CEE, Euratom⁽⁵⁾, concernente il programma quadro delle attività comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologici (1987/1991), ha riconosciuto l'importanza delle attività concernenti la radioprotezione, le norme tecniche, i metodi di misura e i materiali di riferimento, la fissione nucleare: la sicurezza nucleare e la fusione termonucleare controllata;

considerando che nel quadro della politica comune relativa al settore scientifico e tecnologico i programmi di ricerca sono uno dei mezzi essenziali della Comunità europea dell'energia atomica per contribuire all'utilizzazione, senza pericolo, dell'energia nucleare nonché all'acquisizione e alla diffusione delle conoscenze in questo campo;

considerando che il Centro comune di ricerca (CCR), in quanto parte integrante della strategia comunitaria in materia di ricerca e sviluppo definita dal programma quadro, deve mantenere, nella realizzazione delle politiche comunitarie, il suo ruolo istituzionale di organismo di supporto tecnico-scientifico;

considerando che, pur contribuendo al generale obiettivo di rafforzare il supporto scientifico e tecnologico dell'industria europea spronandola a diventare più competitiva a livello internazionale, il CCR ha tra l'altro il compito, in linea con il suo mandato e le sue competenze tecniche, di consigliare la Commissione, in sede di definizione di disposizioni, norme e standard tecnici per lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie, in merito al loro

impatto ambientale e alle eventuali conseguenze negative sulla qualità della vita;

considerando che, per il periodo cui si riferisce la presente decisione, la realizzazione dei programmi specifici di ricerca rimarrà il compito principale del CCR, ma che il ricorso ad altre forme di azione assorbirà una parte sempre maggiore della sua attività;

considerando che il CCR è in grado di contribuire all'attività volta a ridurre il divario nello sviluppo tecnologico delle varie zone della Comunità contribuendo in tal modo al rafforzamento della sua coesione economica e sociale;

considerando che è perciò opportuno che il CCR incrementi ed accresca la sua collaborazione con gli istituti di ricerca negli Stati membri;

considerando che è importante provvedere ad una adeguata diffusione delle conoscenze dei singoli programmi di ricerca del CCR, pur nel rispetto della necessità di tutelare le realizzazioni tecnologiche della Comunità e i diritti di proprietà industriale per quanto concerne i risultati della ricerca;

considerando in particolare che il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tenuti al corrente delle attività del CCR;

considerando che la Commissione rafforzerà il ruolo del consiglio di amministrazione del CCR per permettergli di svolgere una parte più attiva nella futura organizzazione del Centro, del personale e della gestione finanziaria, e nell'attuazione dei suoi programmi di ricerca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione che stabilisce le attività di ricerca del Centro comune di ricerca per il periodo 1988-1991 è adottata con decorrenza 1° gennaio 1988.

2. Oggetto delle attività di ricerca di cui al paragrafo 1 è l'esecuzione del programma quadro della Comunità per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, previsto nella decisione 87/516/Euratom, CEE, mediante programmi specifici di ricerca e la ricerca esplorativa.

3. Il contenuto scientifico e tecnico dei programmi specifici di ricerca di cui al paragrafo 2 è precisato nell'allegato A.

⁽¹⁾ GU n. C 137 del 27. 5. 1988, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 94 dell'11. 4. 1988, pag. 74.

⁽³⁾ GU n. C 80 del 28. 3. 1988, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 35.

Articolo 2

L'importo ritenuto necessario per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ammonta a 448,3 milioni di ECU, comprese le spese relative ad un organico di 1 162 agenti, da ridurre a 905 nel 1991.

La suddivisione dell'importo di 448,3 milioni di ECU tra i vari programmi specifici da eseguire è contenuta nell'allegato A.

Articolo 3

La Commissione, assistita dal consiglio di amministrazione del CCR, provvede all'esecuzione della presente decisione ricorrendo a tale scopo ai servizi del CCR.

La Commissione decide in merito al mandato del consiglio di amministrazione.

La Commissione, d'intesa con il consiglio di amministrazione, provvede affinché vengano tenute periodiche consultazioni con i pertinenti CCG (comitati consultivi in materia di gestione e di coordinamento) o comitati equivalenti per assicurare il coordinamento e la concordanza di impostazione tra le azioni a costi ripartiti e le attività del CCR negli stessi settori.

Articolo 4

I lavori di ricerca realizzati dal CCR nel quadro della presente decisione sono sottoposti ad una valutazione effettuata da un gruppo di esperti indipendenti costituito dalla Commissione, previa consultazione del consiglio di amministrazione.

La valutazione riguarda i risultati scientifici, tecnici ed economici della ricerca intrapresa, la sua idoneità ad essere utilizzata e il suo contributo agli obiettivi globali

della politica di ricerca e sviluppo della Comunità. La valutazione riguarda anche l'impatto della ristrutturazione amministrativa e finanziaria del CCR e del nuovo sistema di controllo delle spese speciali e generali degli istituti. La valutazione viene effettuata tenendo conto degli obiettivi del programma esposti nell'allegato B della presente decisione e conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87/516/Euratom, CEE. La valutazione viene presentata dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio, unitamente al parere del consiglio di amministrazione del CCR, alla fine del 1989 e alla fine del periodo coperto dalla presente decisione.

Articolo 5

Ogni anno prima del 31 marzo, la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione. La relazione è corredata delle osservazioni del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può anche presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio, tramite la Commissione, una relazione separata su qualsiasi aspetto dell'attuazione della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

ALLEGATO A

PROGRAMMI SPECIFICI DI RICERCA EURATOM DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA

RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DI 448,3 MILIONI DI ECU RITENUTO NECESSARIO

	<i>(in milioni di ECU)</i>
1. Qualità della vita	
1.2. Radioprotezione	2,8 ⁽¹⁾
— Valutazione e controllo della radioattività	2,8
3. Ammodernamento dei settori industriali	
3.4. Norme tecniche, metodi di misura e materiali di riferimento	75,6 ⁽¹⁾
— Misure nucleari e materiali di riferimento	75,6
5. Energia	
5.1. Fissione: sicurezza nucleare	309,9 ⁽¹⁾
— Sicurezza dei reattori	147,9
— valutazione dell'affidabilità e del rischio	
— integrità delle componenti (PISC)	
— comportamento anomalo dei sistemi di raffreddamento del reattore e riproduzione in scala ridotta degli incidenti	
— termine sorgente	
— smaltimento del calore dopo un incidente (PAHR)	
— Gestione dei residui radioattivi	48,5
— funzionamento dell'impianto PETRA	
— controllo degli attinidi	
— caratterizzazione dei residui	
— condizioni di sicurezza dello smaltimento geologico	
— Controllo di sicurezza e gestione delle materie fissili	44,5
— sviluppo e valutazione dell'efficacia di sistemi di misurazione per materiali nucleari	
— sviluppo e valutazione dell'efficacia di contenitori e tecniche di sorveglianza	
— integrazione delle tecniche di sorveglianza	
— Combustibili nucleari e ricerca sugli attinidi	69,0
— studi sulla sicurezza dei combustibili nucleari	
— sicurezza del ciclo del combustibile e sue conseguenze sull'ambiente	
— ricerca sugli attinidi	
— centro d'informazione sugli attinidi	
5.2. Fusione termonucleare controllata	60,0 ⁽¹⁾
— Tecnologia e sicurezza della fusione	60,0
— studi sui reattori	
— integrità dei materiali	
— valutazione dei rischi e studi in materia di sicurezza	
— laboratorio per il trattamento del tritio	
Totale	<u><u>448,3</u></u>

⁽¹⁾ Questi importi, che si riferiscono alle attività e alle suddivisioni di attività contenute nel programma-quadro R&ST della Comunità (1987-1991), sono considerati « importi ritenuti necessari » per i pertinenti programmi specifici di ricerca che il CCR dovrà attuare nel periodo 1988-1991. Per la ricerca esplorativa può essere usata una somma pari al 5 % di questi importi ritenuti necessari.

ALLEGATO B

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

I programmi specifici di ricerca del CCR attinenti al trattato CEEA sono concentrati su due orientamenti di azione principali del programma quadro delle attività comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Questi orientamenti sono :

- Qualità della vita (protezione dalle radiazioni);
- Ammodernamento dei settori industriali (norme tecniche, metodi di misura e materiali di riferimento);
- Energia (fissione : sicurezza nucleare, fusione termonucleare controllata).

Questi programmi di ricerca specifici contribuiranno a :

- fornire dati e metodi necessari per prevenire effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti e della radioattività attraverso la ricerca sulle radiazioni, la valutazione ed il controllo, riservando una particolare attenzione ad una banca dati a livello comunitario dotata di un servizio pubblico a partire dagli inizi del 1989;
- accrescere le conoscenze tecniche e scientifiche collegate alla fissione : sicurezza nucleare mediante il compimento di diversi esperimenti su vasta scala, mediante studi congiunti sul controllo di impianti in funzione, mediante l'elaborazione di modelli comuni di ipotetici incidenti e di modelli comuni per la sicura gestione e per il controllo dei materiali nucleari e delle scorie, anche con ricerche su elementi nucleari speciali;
- a compiere sforzi a livello comunitario nel settore della ricerca sulla fusione termonucleare controllata, con particolare riguardo agli aspetti tecnologici relativi alla sicurezza ed al lavoro previsto per il NET (Next European Torus) come richiesto da tale progetto, nonché alla valutazione in materia di sicurezza della fusione, ivi compreso il completamento della costruzione e messa in funzione del laboratorio per il trattamento del tritio;
- alla definizione di metodi di riferimento e misurazioni di riferimento in campo nucleare grazie alla determinazione di dati nucleari per la standardizzazione nel settore della tecnologia di fissione e fusione, mediante la ricerca sulla metrologia nucleare e la scelta di materiali di riferimento per calibrare gli strumenti analitici e definire i metodi analitici attraverso l'opera dell'Ufficio per le misurazioni nucleari nell'ambito del trattato, effettuando anche paragoni fra diversi laboratori;
- all'accrescimento della coesione economica e sociale della Comunità. Questo obiettivo sarà conseguito attraverso programmi di scambio di personale scientifico e tecnico tra i settori privato e pubblico degli Stati membri e il CCR ricerca e viceversa, scambi che riguarderanno almeno 120 persone, e attraverso un programma diretto a promuovere una stretta e continua collaborazione tra un gruppo di laboratori associati e il CCR, particolarmente con laboratori di Stati membri e regioni particolarmente interessati a detto programma;
- ad accrescere il consenso scientifico su temi attinenti all'ambiente e alla sicurezza associando laboratori nazionali, le università e le industrie ai programmi di ricerca specifici del CCR organizzando incontri, scambi di personale, e, laddove possibile, mediante l'elaborazione di progetti e studi comuni;
- a potenziare la competitività industriale rendendo più celere il trasferimento della tecnologia dai programmi di ricerca specifici del CCR alle industrie, segnatamente attuando detti programmi, laddove possibile, nel quadro della cooperazione industriale, dove gli scambi di personale costituiscono un elemento essenziale della collaborazione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1988

che adotta un programma complementare di ricerca che sarà eseguito dal
Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica

(88/523/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato scientifico e tecnico⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che nel quadro della politica comune in campo scientifico e tecnologico il programma di ricerca è uno dei mezzi essenziali della Comunità europea dell'energia atomica per contribuire alla sicurezza nell'uso dell'energia nucleare nonché all'acquisizione e alla diffusione delle conoscenze in campo nucleare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma complementare di gestione del reattore di ricerca ad alto flusso (HFR), qui di seguito denominato « programma », è adottato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Articolo 2

L'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma ammonta a 71,5 milioni di ECU, comprese le

spese relative ad un organico di 86 dipendenti. Una suddivisione indicativa di tale importo figura nell'allegato.

Articolo 3

La Commissione, assistita dal consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca (CCR), provvede all'esecuzione del programma ricorrendo a tale scopo ai servizi del CCR.

La Commissione decide in merito al mandato del consiglio di amministrazione.

Articolo 4

Ogni anno, prima del 31 marzo, la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione. La relazione è corredata delle osservazioni del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio, tramite la Commissione, una relazione separata su qualsiasi aspetto dell'attuazione della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

V. PAPANDEOU

⁽¹⁾ GU n. C 137 del 27. 5. 1988, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 94 dell'11. 4. 1988, pag. 74.

⁽³⁾ GU n. C 80 del 28. 3. 1988, pag. 23.

*ALLEGATO***Suddivisione indicativa delle risorse dello HFR**

Le risorse dovute al programma complementare hanno come base la seguente chiave di ripartizione :

Repubblica federale di Germania :	50 %
Paesi Bassi :	50 %

Oltre al programma complementare, sono previste altre risorse a titolo dei lavori eseguiti nel quadro dei programmi specifici CCR o a titolo dei lavori per conto terzi.

La ripartizione indicativa è la seguente :

— Programma complementare

(a) Gestione del reattore

— Repubblica federale di Germania :	32,5 milioni di ECU
— Paesi Bassi :	32,5 milioni di ECU

b) Preparazione di esperimenti (studi, attrezzature, ecc.)

— Repubblica federale di Germania :	6,5 milioni di ECU
— Paesi Bassi :	p.m. (1)

Totale stanziamenti 71,5 milioni di ECU + p.m.

— Programmi specifici CCR e terzi (risorse stimate) 12,0 milioni di ECU

(1) Lavori effettuati direttamente dai Paesi Bassi per l'equivalente di 6,5 milioni di ECU, secondo le stime della Commissione.